

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE 4[^] CIVILE

Il dott. MARCO CICCARELLI, in funzione di Giudice unico,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 18517 del R.G. dell'anno 2007 promossa da:

Chieti Mauro, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Valeria Mondino, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata a margine del ricorso

-ATTORE-

contro

Maltese Agostino

-CONVENUTO CONTUMACE-

Fondiarria SAI s.p.a., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alberto Manzella, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di risposta

-CONVENUTO-

in punto a

risarcimento danni da sinistro stradale.

Il Procuratore di **Chieti Mauro** ha così concluso:

“Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. Maltese Agostino ... nella causazione del sinistro in oggetto e pertanto condannare in solido il sig. Maltese Agostino e la Fondiarria SAI s.p.a. ... al risarcimento dei danni patiti dal sig. Chieti in conseguenza dell'incidente del 22.6.05 e specificamente: danno biologico ... danno morale ... danno da mancato lavoro ... spese mediche ... oltre interessi e rivalutazione. ... Con il favore delle spese ed onorari ...”

Il Procuratore di **Fondiarria SAI s.p.a.** ha così concluso:

“Preso atto dell'avvenuto pagamento da parte di Fondiarria SAI della complessiva somma di € 25.000, dichiarare tale importo soddisfacente delle pretese avversarie,

assolvendo i convenuti da ogni ulteriore domanda. Con la compensazione delle spese del giudizio.”

IL GIUDICE

lette le conclusioni prese dai Procuratori delle parti,
letti ed esaminati gli atti e documenti del giudizio, ha così deciso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 3 l. 102/2006 depositato il 22.6.07 Chieti Mauro conveniva in giudizio Maltese Agostino e Fondiaria SAI s.p.a. nella rispettiva qualità di proprietario e compagnia assicuratrice per la RCA del veicolo Alfa Romeo 145, targato AH 147 TI, per sentirli condannare, in solido fra loro, al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi in Torino, via Dina, il giorno 22.6.05. Il ricorrente esponeva che in tali circostanze di tempo e luogo si trovava seduto sul ciclomotore Piaggio Zip targato AB06N, di proprietà di La vista Nicoletta, che era posteggiato a fianco del marciapiede, quando veniva urtato dall’auto del convenuto in fase di retromarcia e, cadendo a terra, riportava lesioni.

Maltese Agostino non si costituiva e veniva dichiarato contumace.

Ritualmente costituita Fondiaria SAI s.p.a. contestava le pretese avversarie sia in punto *an* che in punto *quantum*. Sotto il primo profilo assumeva che i danni riscontrati sui veicoli e le lesioni riportate dall’attore non fossero compatibili con la dinamica del sinistro riferita da controparte. Sotto il secondo profilo deduceva l’eccessività delle somme richieste e richiamava l’onere di controparte di fornire rigorosa prova dei danni lamentati.

La causa veniva istruita mediante prove testimoniali e CTU medico-legale.

All’udienza del 17.3.09, previa discussione e precisazione delle conclusioni, il giudice decideva come da dispositivo di cui veniva data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Le modalità del sinistro riferite dall’attore possono ritenersi, all’esito dell’istruttoria, pienamente provate. Depongono in questo senso:

- la denuncia di sinistro (c.d. CID) sottoscritta sia dal Chieti che dal Maltese (doc. 1 attore);
- la deposizione del teste Brondi Luca che, pur non avendo direttamente assistito al sinistro, è intervenuto immediatamente dopo, ed ha riferito circostanze pienamente compatibili con la dinamica sostenuta dall'attore¹;
- la compatibilità, accertata dal CTU medico-legale, fra le lesioni patite dal Chieti e la riferita modalità dell'incidente;
- la mancata comparizione del Maltese a rendere l'interrogatorio formale deferitogli dall'attore, nonostante la rituale notifica dell'ordinanza ammissiva.

Può pertanto concludersi che il Maltese, in manovra di retromarcia con la propria auto, abbia urtato il ciclomotore su cui era seduto il Chieti, in sosta al margine della strada, provocando la caduta dell'attore. Nessuno dubbio quindi sul fatto che il Maltese (a carico del quale è stata concretamente accertata una condotta colposa), in solido con la sua assicurazione Fondiaria SAI s.p.a., sia tenuto all'integrale ristoro dei danni subiti dall'attore.

2. I danni subiti da Chieti Mauro vanno così liquidati.

DANNI NON PATRIMONIALI

Danno biologico da invalidità permanente. Poiché l'entità del danno biologico è stata determinata dal CTU in misura non superiore al 9%, e il pregiudizio trova causa in un sinistro stradale verificatosi dopo l'entrata in vigore della l. 57/2001, i danni permanenti all'integrità psicofisica della persona devono essere liquidati sulla base dei criteri di cui all'art. 139 C.d.A. (*aggiornati da ultimo con DM del 24.6.08*). Il pregiudizio biologico che viene risarcito in base a tale norma consiste nella *“lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”* (art. 139 comma 2° C.d.A.). Il CTU – con motivazione

¹ BRONDI LUCA ha dichiarato: *“Il giorno dell'incidente mi trovavo all'interno del bar Poletto in via Dina. La mia attenzione è stata attratta da un rumore proveniente dall'esterno e sono uscito. Ho visto allora Mauro Chieti – che all'epoca frequentavo – che si trovava a terra, proprio di fronte al bar dall'altro lato della strada, con un motorino nero anch'esso riverso a terra vicino a lui. Non mi pare che la moto gli fosse caduta sopra, e comunque io non l'ho vista sopra perché il Chieti si era leggermente spostato mettendosi a sedere sul marciapiede. Davanti a lui c'era una macchina, un'Alfa Romeo, e il suo conducente stava parlando con il Chieti. Non ho visto il momento dell'incidente e quindi non posso riferire sulla sua dinamica ... Quando sono intervenuto sul luogo del sinistro ho sentito che il Chieti era molto alterato e stava insultando il conducente della macchina; a quanto ho capito gli rimproverava il fatto di averlo urtato in retromarcia mentre lui era fermo sul motorino”*.

esaustiva e coerente – ha accertato l'esistenza di postumi stabilizzati di frattura del collo astragalo con sublussazione posteriore dell'articolazione sottoastragalo del piede sinistro, consistenti in: artralgie con limitazione funzionale della caviglia (articolazioni tibio-tarsica e sotto-astragalo) e sfumata zoppia da alterazione dello schema del passo; ed ha quantificato percentualmente la lesione alla integrità fisica nella misura dell'8%. Tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del fatto (36 anni) e in applicazione del criterio legale sopra richiamato, va liquidata la somma di € 10.537,41. Il 3° comma dell'art. 139 prevede che l'ammontare del danno biologico come sopra liquidato possa essere aumentato dal giudice in misura non superiore a un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. L'aumento in questione trova la propria ragion d'essere nell'esigenza di tener conto dei riflessi che la lesione ha determinato sulla sfera del lesso: dell'incidenza su sport e attività fisiche, della maggiore usura al lavoro, della compromissione di relazioni sociali, e via dicendo. In altri termini, di tutto ciò che costituisce il portato della lesione fisica o psichica in sé considerata, e che può essere apprezzato solo tenendo conto delle concrete condizioni del singolo danneggiato. Nel caso di specie vanno adeguatamente considerate le maggiori usura e affaticabilità rispetto all'attività lavorativa svolta dal Chieti. Osserva infatti il CTU che *“I postumi residuati determinano un attendibile disagio ed usura nell'espletamento di attività lavorative della stessa categoria di quella svolta prima del sinistro (artigiano edile) e categorie affini (operaio edile), che richiedano la stazione eretta, o la deambulazione, prolungata e la movimentazione di gravi”*. Di tali circostanze ha dato conto anche il teste Aldo Argenta, attuale datore di lavoro del Chieti². E' bene precisare che il disagio lavorativo non è conseguenza (soltanto) della meniscopatia di cui l'attore soffre, e il cui rapporto causale con il sinistro in oggetto è stato escluso dal CTU; è, invece, conseguenza (anche) della limitazione funzionale della caviglia e della zoppia, che sono state accertate – come si è visto sopra – fra i postumi dell'evento. Si ritiene dunque che questa rilevante incidenza sulla attività lavorativa giustifichi l'aumento nella misura massima prevista dalla legge (20%) e, dunque, il riconoscimento dell'ulteriore somma di € 2.107,48.

² ALDO ARGENTA ha dichiarato: *“Il Chieti è oggi fortemente limitato nello svolgimento della sua attività lavorativa di operaio edile. Incontra difficoltà nello svolgimento di tutti quei lavori che comportano il protratto inginocchiamento o accovacciamento. In particolare le pavimentazioni – che era uno dei lavori cui il Chieti principalmente era dedito – può svolgerle solo con difficoltà e impiegando molto tempo”*.

Danno biologico da invalidità temporanea. Richiamati i criteri di cui all'art. 139 C.d.A. (aggiornati con DM del 24.6.08) vanno liquidate le seguenti somme:

- per 2 giorni di invalidità totale: € 84,12;
- per 210 giorni di invalidità parziale al 50%: € 4.416,30;
- per 58 giorni di invalidità parziale al 25%: € 609,87;

per un totale di € 5.110,29.

Ulteriori danni non patrimoniali. Il Chieti domanda il risarcimento degli ulteriori pregiudizi causati dal sinistro, indicati nel ricorso (seguendo terminologia e metodo di allegazione all'epoca ampiamente diffusi) come “danno morale” e “danno esistenziale”. All'udienza di discussione l'attore ha rinunciato alla richiesta di danno esistenziale, insistendo, invece, per il riconoscimento del danno morale. Tale domanda rende necessario chiarire, in primo luogo, se, dopo la recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 26972 dell'11 novembre 2008), sia ancora configurabile quel tipo di pregiudizio che veniva, in precedenza, riconosciuto e risarcito col nome di “danno morale”; in secondo luogo, se tale pregiudizio abbia natura e consistenza differenti rispetto a quelle che sono state sino ad oggi riconosciute al danno morale; in terzo luogo, quali debbano essere i criteri per la sua liquidazione, in particolare nel caso di lesioni di lievi entità (c.d. micropermanenti). Ritiene questo giudice che alla prima domanda non possa che darsi risposta positiva, alla luce delle univoche e molteplici indicazioni contenute nella sentenza della Suprema Corte. Chiarissimo al riguardo il par. 2.10, ove si afferma che *“nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula “danno morale” non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento”*. Anche laddove la Corte censura la lettura restrittiva del “danno morale” data da certa giurisprudenza (limitata al c.d. danno morale soggettivo transeunte: par. 2.1 e 2.10 della sentenza), esplicitamente riconosce l'esistenza di un pregiudizio “da sofferenza” (non necessariamente transeunte), che deve essere considerato e ristorato nella sua integralità. D'altra parte le S.U. *“condividono e fanno propria la lettura, costituzionalmente orientata, data dalle sentenze n. 8827 e n. 8828/2003 all'art. 2059 c.c.”* (par. 2.2); e tale lettura, incontestabilmente,

riconosceva il pieno diritto al risarcimento del danno da sofferenza fisica e psichica (allora indicato, con “sintesi descrittiva” universalmente utilizzata, come “danno morale”). Più delicata la questione della ricognizione dei confini di questo tipo di pregiudizio; cioè dei “contenuti lesivi” che rientrano nell’ambito di questa sintesi descrittiva (danno “morale” o “da sofferenza”). La lettura offerta dalle Sezioni Unite non pare introdurre elementi di novità nella parte in cui annette rilevanza ad ogni sofferenza, fisica o psichica, transitoria o permanente, patita dalla vittima, così definitivamente superando la figura del c.d. danno morale soggettivo transeunte. Una simile lettura infatti emergeva chiaramente già dalle sentenze del 2003, ed era ormai recepita dalla grande maggioranza della giurisprudenza di merito. Un significativo elemento di novità per l’apprezzamento del danno da sofferenza emerge invece dal par. 4.9 della sentenza, ove si legge che *“la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente”*. La Corte delinea quindi un ambito del danno da sofferenza più limitato rispetto a quello del danno morale come sino ad oggi inteso; e sembra escludere la possibilità di valutare autonomamente (in sede liquidatoria) questo pregiudizio in tutti i casi in cui esista un danno biologico, cioè in tutti i casi in cui la sofferenza degeneri in patologia fisica o psichica. E’ opportuno chiarire che il tentativo (che si sta qui operando) di individuare e distinguere i pregiudizi che, nell’ambito dell’unica categoria del “danno non patrimoniale”, vengono ristorati come danno da lesione dell’integrità psico-fisica dai pregiudizi ulteriori e non riducibili a questa definizione, non è ovviamente dettato dalla volontà di introdurre categorie e sotto-categorie di danno; ma dall’esigenza di dar conto – con procedimento motivazionale congruo e con (almeno un minimo di) uniformità nell’apprezzamento delle condizioni soggettive dei singoli danneggiati – delle somme che vengono riconosciute all’interno della “voce risarcitoria” del danno non patrimoniale. Tale necessità appare stringente per le lesioni di lieve entità,

ove le somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno biologico sono determinate in misura fissa (salva la possibilità di aumento fino al 20% prevista dal 3° comma dell'art. 139 C.d.A.) in base a criteri normativamente fissati. E' chiaro quindi che "estendere" l'area del danno biologico fino a ricomprendervi ogni sofferenza fisica o morale che ad esso si accompagna, comporta la conseguenza che il ristoro di tale tipo di sofferenza deve ritenersi compreso nelle somme normativamente determinate. Una simile conseguenza non pare tuttavia accettabile per più ordini di ragioni. In primo luogo, non sembra che la recente sentenza delle Sezioni Unite imponga, come unico corretto criterio di liquidazione, di considerare il danno da sofferenza compreso nell'ambito del danno biologico. La sentenza infatti, in ogni sua parte, pone l'accento sull'esigenza che il pregiudizio venga interamente ristorato, senza indebite duplicazioni. In quest'ottica deve essere letto il par. 4.9 della sentenza, laddove afferma: *"determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo"*. Questo passaggio infatti va letto in stretta correlazione con quello precedente, ove si chiarisce cosa debba intendersi per danno morale: *"deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti ... senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano state dedotte siffatte conseguenze [cioè quando la sofferenza "diventa malattia", n.d.a.], si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente"*. In altri termini: se la sofferenza è stata già considerata e liquidata nell'ambito del danno biologico, se cioè tale voce di danno è stata già determinata (attraverso l'accertamento medico-legale e/o, in fase liquidatoria, mediante l'individuazione del valore monetario del punto) in modo tale da considerare e ristorare il pregiudizio derivante dalla sofferenza, allora il riconoscimento, quale autonoma "posta risarcitoria" del danno morale, costituisce una duplicazione. Non può tuttavia disconoscersi che, in determinati casi, l'apprezzamento della sofferenza psichica e morale nell'ambito del danno biologico non sia possibile. **La definizione che del danno biologico danno gli art. 138 e 139 C.d.A. ("lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica**

della persona suscettibile di accertamento medico legale ...”) è evidentemente più ristretta rispetto al danno non patrimoniale cui fanno riferimento le Sezioni Unite.

Infatti, nell’ambito di quest’ultima nozione di danno rientra la sofferenza fisica e morale; mentre è innegabile che l’accertamento medico legale dell’entità della lesione psico-fisica (cioè del danno biologico tradizionalmente inteso) viene effettuato con considerazione solo marginale della sofferenza fisica e del tutto prescindendo dalla sofferenza psichica. In altri termini: non pare che in ogni caso in cui esista una lesione fisica o psichica in essa sia compresa (quale “parte” di un “insieme” più grande) la sofferenza insita in tale lesione. O, quantomeno, gli attuali criteri medico-legali per la valutazione della lesione non sono adeguati a tener conto di tale sofferenza. Costituisce dato di comune esperienza il fatto che alcune lesioni, che comportano esiti permanenti di entità minima, si accompagnino a sofferenze fisiche – senza valutare quelle psicologiche – molto intense; e che non vi sia quindi necessaria correlazione fra entità della menomazione psico-fisica (percentualmente indicata) ed entità della sofferenza. La valutazione della sofferenza deve allora essere adeguatamente “recuperata” dal giudice, in fase di liquidazione del danno, attraverso diversi sistemi: p. es. aumentando il valore del punto-base; o attraverso un aumento percentuale dell’importo liquidato a titolo di danno biologico (operazioni che, in pratica, realizzano il medesimo risultato); ma anche, ove necessario, ristorando la sofferenza mediante valutazione equitativa del tutto svincolata dall’entità monetaria riconosciuta a titolo di danno biologico. Tutto ciò a condizione che tali valutazioni siano supportate da adeguata istruttoria e motivazione in punto esistenza ed entità del pregiudizio che si va a liquidare. Non pare infatti che il significato ultimo delle indicazioni contenute nella più volta citata sentenza delle Sezioni Unite vada colto nel divieto di “liquidazione in percentuale” (del “morale” rispetto al “biologico”), quanto nel divieto di liquidazioni automatiche e immotivate. Ciò posto, va osservato che qualora la lesione biologica (intesa in senso tradizionale) non superi il limite del 9%, la valutazione e liquidazione del danno da sofferenza mediante un aumento del valore punto non è praticabile, poiché tale valore è fissato dalla legge. E non è evidentemente sostenibile che i

valori siano stati fissati dal legislatore già tenendo conto della sofferenza; poiché il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità (all’epoca di emanazione dell’art. 139 codice delle assicurazioni, e del suo

“antecedente” normativo, cioè della l. 57/2001) era nel senso che la sofferenza dovesse essere ristorata “a parte” attraverso il riconoscimento del danno morale.

Ogni diversa interpretazione presterebbe il fianco a censure di illegittimità costituzionale, in quanto precluderebbe, nei casi rientranti nella previsione dell’art. 139 C.d.A., l’integrale ristoro del danno alla persona. D’altra parte non è plausibile, a fronte di definizioni normative del danno biologico identiche (tali sono quelle dell’art. 138 2° comma e dell’art. 139 2° comma C.d.A.), che si ritenga escluso da tale nozione il danno da sofferenza per le lesioni macropermanenti (liquidandolo mediante uno dei sistemi sopra indicati) e lo si ritenga invece incluso per le micropermanenti. Né la più volte citata sentenza delle Sezioni Unite definisce il danno non patrimoniale in modo diverso a seconda dell’entità della lesione; al contrario, lo definisce in termini unitari e comprensivi, sempre, del danno da sofferenza fisica e psichica (la cui entità e durata nel tempo – precisa la Corte – non assumono rilevanza ai fini dell’esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento). Alla luce di tali considerazioni si ritiene che, anche nel caso di lesioni micropermanenti, possa (non già debba) esistere un pregiudizio “da sofferenza”, non incluso nella liquidazione effettuata mediante i criteri dettati dall’art. 139 C.d.A. Tale pregiudizio consiste nel patimento interiore (temporaneo o no) causato dall’illecito: sia per il turbamento e per i disagi che esso ha in concreto comportato, sia per le privazioni cui ha costretto la vittima. E la sua dimostrazione potrà essere data mediante prova documentale, testimoniale o presuntiva, assumendo proprio quest’ultima particolare rilievo, e potendo anzi costituire anche l’unica fonte per la formazione del convincimento del giudice (chiaramente in questo senso il par. 4.10 della citata sentenza delle S.U.).

*

Con riferimento al caso in esame è possibile ritenere provato un danno “da sofferenza” consistente per un verso nei patimenti che normalmente si accompagnano a una lesione dell’integrità fisica di entità medio-bassa, ma con lunga durata (9 mesi) della malattia temporanea e necessità di deambulare con tutori. Va poi considerato il disagio derivante dal non poter attendere per lungo tempo alla propria attività lavorativa; il dispiacere nel veder “sfumare” l’occasione di costituire una società edile con altri soggetti³; la sofferenza e il

³ Di tale circostanza hanno dato conto i testi ALDO ARGENTA: *“all’epoca in cui lui ebbe il sinistro avevamo progettato di costituire insieme una società; oltre a noi avrebbe dovuto parteciparvi una terza persona, l’arch.*

senso di inadeguatezza dovuti al fatto che la propria famiglia, durante il periodo di malattia, dovette essere mantenuta dalla madre dell'attore⁴. Tali sofferenze sono strettamente legate alla lesione fisica (pur essendo del tutto al di fuori di essa e non riducibili a mere proiezioni o riflessi del danno biologico); appare pertanto congruo un criterio di liquidazione – necessariamente equitativa – rapportata al pregiudizio biologico subito dall'attore. Si stima quindi equo liquidare tale danno nella misura di € 3.911,92 pari al 25% di quanto sopra riconosciuto a titolo di danno biologico (sia da invalidità permanente che da invalidità temporanea, ma con esclusione dell'aumento riconosciuto ai sensi del 3° comma dell'art. 139 C.d.A.)

*

Il danno non patrimoniale deve pertanto essere liquidato nella complessiva misura di € 21.667,10, *calcolata in base al d.m. 24 giugno 2008*. Questa somma deve essere riportata ai valori dell'epoca del sinistro, al fine di determinare l'importo unitario dovuto a titolo di risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali), sul quale calcolare poi la rivalutazione e gli interessi. Effettuata questa devalutazione (sulla base degli indici Istat / Costo della vita), la somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale viene determinata, all'epoca del fatto, in **€ 20.140,12**.

DANNI PATRIMONIALI

Spese mediche e di cura. Le spese sostenute dall'attore per cure e terapie devono essere risarcite nella misura in cui sono state ritenute congrue e necessarie dal nominato CTU. La relazione peritale – che non è stata fatta oggetto, sul punto, di alcuna contestazione, e che risulta congruamente motivata – ha valutato necessarie in relazione alla accertata patologia le spese sostenute dall'attore e documentate nella misura di € 1.089,61.

Splendorio, un conoscente del Chieti che io avevo conosciuto tramite lui. Lo scopo della società era quello di realizzare opere in appalto potendo curare tutti gli aspetti dell'opera, da quello edile a quello impiantistico. Quando il Chieti ebbe l'incidente il progetto naufragò perché lui non era in grado di svolgere l'attività lavorativa e la costituenda società non poteva far conto sull'essenziale apporto d'opera del Chieti. Lui infatti, dopo il sinistro, fu impossibilitato a svolgere ogni attività lavorativa e rimase fermo per molto tempo"; e MARIA DE CESARE: "So che quando ebbe l'incidente mio figlio e il sig. Aldo Argenta erano intenzionati a costituire una società. Questo progetto è sfumato perché a seguito del sinistro mio figlio non è stato più in grado di svolgere le attività lavorative che svolgeva prima".

⁴ Sul punto si vedano le deposizioni di MARIA DE CESARE: "Dopo l'incidente mio figlio e la sua famiglia (la convivente e due figli) si sono trasferiti a vivere a casa mia. Infatti poiché lui non lavorava non era in grado di provvedere al sostentamento del suo nucleo familiare. Preciso che la sua convivente non lavora. Hanno abitato a casa mia per più di un anno"; e di ALDO ARGENTA: "In quel periodo la sua famiglia viveva a casa dei suoi genitori e al mantenimento dei figli provvedeva, a quanto ne so, la madre".

Danno da perdita di emolumenti lavorativi. L'attore ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel mancato guadagno durante il periodo di invalidità temporanea. La domanda merita di essere accolta, ma entro limiti diversi rispetto alle richieste attoree. Il Chieti deduce infatti un mancato guadagno di circa € 51.000, calcolato moltiplicando i giorni di invalidità (270, pari a 192 giorni lavorativi) per le ore lavorative giornaliere (8) e per la paga oraria prevista dal prezziario opere edili della CCIAA di Milano per un caposquadra (€ 33,50). Un simile criterio non pare condivisibile perché non è stata data prova di una attività lavorativa svolta con la continuità e con i guadagni indicati nel calcolo presuntivo che l'attore pretende di adottare. Il Chieti non ha prodotto alcuna documentazione fiscale relativa ai redditi percepiti (affermando di non esserne in possesso), né vi sono elementi per apprezzare l'entità dei guadagni dell'attore prima e dopo il sinistro. L'unico dato di giudizio su cui fondare la liquidazione del danno è la deposizione del teste Argenta, il quale ha dichiarato di aver assunto alle proprie dipendenze il Chieti, con uno stipendio mensile di circa € 1.100. In mancanza di altri elementi, il lucro cessante può essere liquidato moltiplicando tale importo per il numero di mesi di invalidità temporanea (270 giorni, pari a 9 mesi), e arrotondando a cifra tonda il prodotto così ottenuto (€ 9.900). Il danno da lucro cessante va quindi liquidato in € 10.000.

*

Il danno patrimoniale deve pertanto essere liquidato nella complessiva misura di € 11.089,61, determinato (in via di accettabile approssimazione) con riferimento all'epoca del sinistro.

RIVALUTAZIONE E INTERESSI

I danni (patrimoniali e non patrimoniali) suscettibili di risarcimento risultavano, pertanto, all'epoca del fatto, pari a complessivi € 31.229,73. Trattandosi di una forma di risarcimento per equivalente e in assenza di specifica prova sull'entità del pregiudizio sofferto dalla parte creditrice, si ritiene – conformemente alla costante giurisprudenza di legittimità – di liquidare il danno emergente in via equitativa attraverso la rivalutazione del capitale secondo gli indici Istat / Costo della vita (così da reintegrarne il valore iniziale, compensando la successiva perdita del potere d'acquisto della moneta) ed il lucro cessante, anch'esso in via equitativa, attraverso l'attribuzione degli interessi legali i quali, al fine di evitare l'ingiustificata locupletazione della parte creditrice, vengono

calcolati sul capitale originario rivalutato anno per anno (si richiama l'ormai consolidata giurisprudenza inaugurata con sentenza Cass. 1712/95). Nell'effettuare questo calcolo, occorre ovviamente detrarre l'acconto di € 20.000 versato dalla assicurazione il 16.10.07, e quello di € 5.000 versato all'udienza di discussione del 19.3.09. A questo riguardo si richiama l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui *“La liquidazione del danno extracontrattuale, che dev'essere effettuata con riferimento alla data della sentenza, quando deve tener conto degli acconti versati anteriormente dal danneggiante o dal responsabile civile, dev'essere compiuta sottraendo questi importi in maniera che i termini del calcolo siano omogenei; ciò si può conseguire sottraendo gli acconti dal valore del danno al momento del versamento degli stessi acconti oppure rivalutando l'importo degli acconti alla data della liquidazione finale del danno.”* (Cass. 10.3.99 n. 2074; v. anche 1.12.99 n. 13358). Si preferisce procedere, nel caso di specie, a sottrarre gli acconti all'importo del danno attualizzato alla data di versamento dell'acconto. In base a tali parametri le somme residue dovute a parte attrice risultano liquidabili, alla data della presente sentenza, in **euro 10.510,18** di cui € 31.229,73 per capitale iniziale, € 1.802,04 per rivalutazione e € 2.478,41 per interessi, già detratti gli acconti come sopra versati.

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico dei convenuti; liquidazione come da dispositivo, effettuata sulla base dello scaglione tariffario previsto per la somma riconosciuta e non per quella domandata.

Vanno poste in via definitiva a carico di parte convenuta le spese di CTU, che si liquidano in complessivi € 680, di cui € 290 ex art. 21 DM 30.5.02, € 290 ex art. 52 d.p.r. 115/02 (aumento 100% per particolare complessità), € 100 per spese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Chieti Mauro nei confronti di Maltese Agostino e Fondiaria SAI s.p.a., con ricorso depositato il 22.6.07, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

dichiara tenuti e condanna Maltese Agostino e Fondiaria SAI s.p.a., in solido fra loro, al pagamento in favore di Chieti Mauro di € 10.510,18 (già detratti gli acconti versati), oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;

dichiara tenuti e condanna i convenuti all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di Chieti Mauro, liquidandole in € 3.650, di cui € 1.150 per competenze e € 2.500 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

pone in via definitiva le spese di CTU, che si liquidano in complessivi € 680, a carico dei convenuti in solido.

Così deciso in Torino, il giorno 17/03/2009

Il Giudice
Marco Ciccarelli